

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasferimento della casa madre in Svizzera e regime esenzione dividendi

di **Marco Bargagli**

Come noto, la [direttiva comunitaria n. 90/435/CE](#) (c.d. madre-figlia), ha il preciso scopo di **evitare fenomeni di doppia imposizione economica** che, potenzialmente, si possono verificare in seguito alle **distribuzioni di dividendi** effettuate da una o più **società controllate**, nei confronti della **casa madre localizzate in ambito UE**.

In linea con le disposizioni comunitarie, a **livello domestico**, sono previste due **modalità di tassazione per i dividendi** erogati nei confronti di società consociate estere:

- il **regime di rimborso**, in base al quale il soggetto residente che eroga i **flussi reddituali** opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). In tale circostanza il **soggetto controllante estero** che ha **percepito i dividendi** potrà richiedere il **rimborso della ritenuta subita**;
- il **regime di esenzione** ex [articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#): in questo caso il soggetto residente, alle **particolari condizioni** previste per l'**applicazione della direttiva madre-figlia**, su richiesta del soggetto non residente, **può direttamente evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

Ciò posto, occorre domandarci se l'**esenzione** sopra indicata spetta anche qualora la controllante comunitaria decida di **trasferire la propria sede in Svizzera**, estendendo l'**agevolazione fiscale** in rassegna anche ai **pagamenti di dividendi** effettuati da una **società residente in Italia**, nei confronti della propria **controllante residente in territorio extra - UE**.

Sullo specifico punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, nella **risposta all'interpello n. 380** pubblicata in data **11.09.2019**, ha così chiarito il **trattamento fiscale** riservato ai **flussi reddituali** corrisposti nei confronti di un **soggetto di diritto elvetico**.

Nell'istanza di interpello è stata delineata la **riorganizzazione** di un **gruppo multinazionale**, rappresentando che:

- la **società Alfa** (figlia) è una società **interamente controllata** dalla **società lussemburghese Beta** (madre);
- con decorrenza dal **1° luglio 2019** la controllante Beta trasferirà, in regime di "**continuità giuridica**", la propria sede dal **Lussemburgo alla Svizzera**;
- il **nuovo assetto societario** non comporterà, in capo a Beta, alcuna **liquidazione o**

scioglimento in Lussemburgo, né ricostituzione in Svizzera.

In merito, giova ricordare che:

- la **legislazione lussemburghese** consente la **cancellazione dal locale registro delle imprese continuando l'attività in un'altra giurisdizione**, senza che tale operazione costituisca una **liquidazione o uno scioglimento**; simmetricamente, la **legislazione Svizzera** consente l'**iscrizione nel locale registro delle imprese** e la **continuazione dell'attività senza ricostituzione della società**;
- la possibilità di effettuare un trasferimento in **"continuità giuridica"** dal Lussemburgo alla Svizzera è **formalmente certificata** da un'**attestazione notarile** e da un **parere di un consulente**;
- Beta chiuderà al **30 giugno 2019** l'ultimo bilancio redatto ai sensi della normativa lussemburghese; i relativi **saldi di chiusura** rappresenteranno i **saldi di apertura** al **1° luglio 2019** del bilancio della società quale **ente residente in Svizzera**.

L'Agenzia delle entrate ha **illustrato le regole applicative** dell'**accordo tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie** per migliorare l'**adempimento fiscale internazionale**, risultante dalle modifiche apportate con protocollo 27.05.2015 (pubblicato in allegato alla **decisione UE 2015/2400 del Consiglio del 08 dicembre 2015**).

Nello specifico, l'**articolo 9 del citato accordo** prevede che i **dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine**, qualora la società madre **detenga direttamente almeno il 25% del capitale** della società figlia per un **minimo di due anni**.

Come sopra evidenziato, la **normativa lussemburghese** concernente le società commerciali prevede che il **trasferimento della sede sociale di una società** da o verso il **Granducato del Lussemburgo** non comporta giuridicamente né la **"dissoluzione"** né la **"creazione"** di una **nuova entità**.

Simmetricamente, la **legislazione svizzera riconosce lo spostamento della sede** di una società in **"continuità giuridica"**, a condizione che la **legislazione di appartenenza dell'entità estera lo preveda** e che la struttura e l'organizzazione dell'entità estera siano **compatibili con la Legge svizzera**.

In linea con tale principio, anche l'ordinamento domestico prevede che - in **mancanza di apposite disposizioni convenzionali** - il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si **considera efficace** solo se viene posto in essere sulla base delle **disposizioni sancite dagli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione**.

Inoltre, facendo riferimento al requisito dell'**ininterrotto periodo di possesso** ai fini del particolare regime della **Participation Exemption**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel

caso di **trasferimento in continuità giuridica**, ai fini della ricorrenza del requisito della detenzione della partecipazione per un determinato periodo, appare **dirimente** la circostanza che il **trasferimento di sede**, per espressa previsione di entrambi gli ordinamenti interessati, non darà luogo allo **scioglimento e successiva ricostituzione della società** (conforme: [risoluzione 345/E/2008](#)).

In conclusione, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il trasferimento di sede dal Granducato di Lussemburgo alla Svizzera presenta **profili di "continuità giuridica"** idonei ad assicurare anche la relativa **continuità del periodo di possesso**.

Di conseguenza, in applicazione delle previsioni dell'accordo stipulato **tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera**, l'eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana Alfa alla controllante Beta potranno continuare a **beneficiare del regime di esenzione dalla ritenuta fiscale previsto nell'accordo medesimo**.

A tale fine dovranno ricorrere anche gli **ulteriori requisiti** oggettivi e soggettivi previsti dall'accordo e, segnatamente: la **residenza fiscale in Svizzera della società** madre (anche ai fini convenzionali); l'assoggettamento a **imposizione diretta** sugli utili **senza beneficiare di esenzioni**; l'adozione della forma di una **società di capitali**.



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >